



COMUNE DI BEINASCO

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 85 del 21/12/2022



INDICE

TITOLO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
ARTICOLO 2 – COMPETENZE	7
ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ.....	7
ARTICOLO 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	7
CAPO II	8
ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	8
ARTICOLO 5 – RINVIO.....	8
ARTICOLO 6 – CAUSA DI MORTE	8
ARTICOLO 7 – FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.....	8
CAPO III	8
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	8
ARTICOLO 8 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	8
ARTICOLO 9 – LOCALI DI OSSERVAZIONE E STRUTTURE PER IL COMMiato.....	9
ARTICOLO 10 – RISCANTRO DIAGNOSTICO, RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	10
CAPO IV	10
FERETRI	10
ARTICOLO 11 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE	10
ARTICOLO 12 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI.....	10
ARTICOLO 13 – CHIUSURA FERETRI	10
ARTICOLO 14 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	10
ARTICOLO 15 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	11
ARTICOLO 16 – ATTIVITÀ FUNEBRE	11
ARTICOLO 17 – SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI	12
ARTICOLO 18 – AUTOFUNEBRI.....	12
ARTICOLO 19 – CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA FUNEBRE	12
ARTICOLO 20 – TRASPORTI FUNEBRI.....	13
ARTICOLO 21 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI.....	13
ARTICOLO 22 – DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE	14
ARTICOLO 23 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO.....	14
ARTICOLO 24 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.....	15
ARTICOLO 25 – TRASPORTI DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	15
ARTICOLO 26 – DIRITTI FISSI SUL TRASPORTO FUNEBRE.....	15
ARTICOLO 27 – TRASPORTI FUNEBRI ESEGUITI DAL COMUNE.....	16
TITOLO II	17
CIMITERI	17



CAPO I	17
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO	17
ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI GENERALI	17
ARTICOLO 29 – AMMISSIONE AL CIMITERO.....	17
ARTICOLO 30 – REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI	17
CAPO II	17
POLIZIA DEI CIMITERI	17
ARTICOLO 31 – ORARIO	17
ARTICOLO 32 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO	18
ARTICOLO 33 – DIVIETI SPECIALI	18
ARTICOLO 34 – RITI FUNEBRI	19
ARTICOLO 35 – RIMOZIONE DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI COLLOCATI SULLE SEPOLTURE.....	19
ARTICOLO 36 – RIMOZIONE DI MATERIALI ORNAMENTALI	19
CAPO III	19
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	19
ARTICOLO 37 – COMPETENZE.....	19
ARTICOLO 38 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	20
ARTICOLO 39 – DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	21
CAPO IV	22
INUMAZIONI	22
ARTICOLO 40 – DEFINIZIONI	22
ARTICOLO 41 – AMMISSIONE NEL CIMITERO PER INUMAZIONE	22
ARTICOLO 42 – DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA.....	23
ARTICOLO 43 – CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA NEI CAMPI COMUNI	23
CAPO V	24
TUMULAZIONI	24
ARTICOLO 44 – DEFINIZIONI	24
ARTICOLO 45 – CONCESSIONE DI LOCULI O CELLETTE OSSARIO/CINERARIE ALL'ATTO DEL DECESSO	25
ARTICOLO 46 – CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO/CINERARIE	25
ARTICOLO 47 – CONCESSIONE DI LOCULI O CELLETTE OSSARIO/CINERARIE DA DESTINARE A SALME, RESTI OSSEI O CENERI PROVENIENTI DA CIMITERI DI ALTRI COMUNI.....	25
ARTICOLO 48 – CONCESSIONE DI LOCULI O CELLETTE OSSARIO/CINERARIE A PERSONE IN VITA.....	26
ARTICOLO 49 – MODALITÀ DI CONCESSIONE	26
ARTICOLO 50 – TUMULAZIONE A COMPLETA CAPIENZA DEL SEPOLCRO	26
ARTICOLO 51 – COLLOCAZIONE DI EPIGRAFI E ARREDI FUNEBRI SUI LOCULI E SULLE CELLETTE.....	27
ARTICOLO 52 – MANUTENZIONE.....	27
ARTICOLO 53 – RETROCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE - RIMBORSI	28
ARTICOLO 54 – RETROCESSIONE DI LOCULI AVENTI CONCESSIONE SESSANTENNALE OD OLTRE	28
CAPO VI	28
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	28
ARTICOLO 55 – ESUMAZIONI ORDINARIE	28
ARTICOLO 56 – AVVISI DI SCADENZA	29
ARTICOLO 57 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	30
ARTICOLO 58 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	30
ARTICOLO 59 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO PER RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE	31
ARTICOLO 60 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI: TARIFFE	31
ARTICOLO 61 – OGGETTI DA RECUPERARE	32



ARTICOLO 62 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	32
CAPO VII.....	33
CREMAZIONE	33
ARTICOLO 63 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI.....	33
ARTICOLO 64 – ESERCIZIO DELLA CREMAZIONE.....	33
ARTICOLO 65 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	33
ARTICOLO 66 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI	34
ARTICOLO 67 – CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE	35
ARTICOLO 68 – ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI LA CREMAZIONE.....	35
ARTICOLO 69 – DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI.....	35
ARTICOLO 70 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA: SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'URNA	35
ARTICOLO 71 – PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO	36
ARTICOLO 72 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE.....	37
ARTICOLO 73 – DISPERSIONE DELLE CENERI	37
ARTICOLO 74 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	38
ARTICOLO 75 – PROCEDURA PER LA DISPERSIONE.....	39
ARTICOLO 76 – SERVIZIO DI CREMAZIONE ESERCITATO SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE CONCESSIONE A TERZI	39
ARTICOLO 77 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE.....	40
CAPO VIII	40
COSTRUZIONI DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI.....	40
ARTICOLO 78 – RINVIO	40
TITOLO III.....	41
CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE	41
CAPO I.....	41
SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA.....	41
ARTICOLO 79 – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	41
ARTICOLO 80 – REGIME DELLA CONCESSIONE	41
ARTICOLO 81 – DIRITTO DI USO DELLA SEPOLTURA IN TOMBA DI FAMIGLIA	42
ARTICOLO 82 – COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI	42
ARTICOLO 83 – SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE.....	43
ARTICOLO 84 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	43
ARTICOLO 85 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.....	44
ARTICOLO 86 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	44
ARTICOLO 87 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.....	44
ARTICOLO 88 – ESTINZIONE.....	45
TITOLO IV	46
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – DISPOSIZIONI FINALI	46
CAPO I.....	46
IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	46
ARTICOLO 89 – ACCESSO DELLE IMPRESE NEI CIMITERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE.....	46
ARTICOLO 90 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	46
ARTICOLO 91 – RESPONSABILITÀ	47
ARTICOLO 92 – RECINZIONE DELLE AREE - MATERIALI DI SCAVO.....	47
CAPO II	47



DISPOSIZIONI FINALI	47
ARTICOLO 93 – SANZIONI.....	47
ARTICOLO 94 – ABROGAZIONI.....	47



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative ai servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria. Tali norme, dirette alla generalità dei cittadini, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, sono intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, intendendosi per tali quelli sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di manufatti, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Per tutto quanto non stabilito espressamente, si osservano le norme contenute:
 - a. nel codice civile;
 - b. nel Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
 - c. nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
 - d. nella Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: circolare esplicativa”;
 - e. nella Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 “Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: circolare esplicativa”;
 - f. nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - g. nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
 - h. nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri”;
 - i. nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
 - j. nella Legge Regionale del Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;



- k. nella Legge regionale del Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20”;
- l. nel D.P.G.R. – Regione Piemonte - 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15”;
- m. in ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Articolo 2 – Competenze

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal dirigente competente, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le funzioni riservate al Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2. I servizi inerenti il presente regolamento vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Articolo 3 – Responsabilità

- 1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico

- 1. Presso l’ufficio dello Stato Civile sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico:
 - a. copia del registro delle operazioni cimiteriali previsto dall’articolo 52 del D.P.R. n. 285/1990, il cui originale viene compilato e aggiornato cronologicamente dagli addetti alle operazioni e al servizio di custodia del cimitero, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Il registro originale viene periodicamente conferito all’ufficio di Stato Civile per l’aggiornamento della copia conservata presso il detto ufficio;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nei cimiteri, gli orari di apertura e chiusura e ogni altro avviso che il Comune ritenga di voler rendere noto.



CAPO II

ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Articolo 5 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si osservano le disposizioni del D.P.R. n. 285/1990, Capo I e del D.P.R. n. 396/2000.
2. In particolare si osservano:
 - a. per la dichiarazione di morte, l'articolo 72 del D.P.R. n. 396/2000;
 - b. per la denuncia della causa di morte, gli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c. per gli accertamenti necroscopici e l'autorizzazione al seppellimento, l'articolo 74 del D.P.R. n. 396/2000 e l'articolo 4 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d. per il referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria, gli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 396/2000 e l'articolo 3 del D.P.R. n. 285/1990;
 - e. per il rinvenimento di parti di cadavere, ossa e resti mortali, l'articolo 5 del D.P.R. n. 285/1990;
 - f. per i nati morti, feti e prodotti abortivi, l'articolo 7 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 6 – Causa di morte

1. La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere a una di quelle previste nell'elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Articolo 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma l'abbia espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge o persona unita civilmente, figli, genitori, ulteriori parenti e affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi diritto.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti, ovvero delle ceneri.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 8 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Si osservano le disposizioni del capo II del D.P.R. n. 285/1990.



Articolo 9 – Locali di osservazione e strutture per il commiato

1. Si osservano le disposizioni del Capo III del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune istituisce, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 285/1990, presso una struttura ospedaliera situata nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria regionale competente e mediante convenzione, il servizio d'uso del deposito di osservazione e di obitorio al fine di:
 - a. ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle (articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990). A seguito di espressa richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata, altresì, presso apposite strutture adibite al commiato. Il medico intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
 - b. ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico (articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990);
 - c. ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990);
 - d. garantire l'assolvimento delle funzioni obitoriali di: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività (articolo 13 del D.P.R. n. 285/1990).
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. del Piemonte n. 20/2007, promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture, gestite da operatori pubblici o privati, nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.
4. Le strutture per il commiato, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
5. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
6. Le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.
7. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.



Articolo 10 – Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Si osservano le disposizioni dei Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO IV FERETRI

Articolo 11 – Obbligo del feretro individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; tuttavia madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.

Articolo 12 – Caratteristiche dei feretri

1. I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.
2. I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dall'articolo 77 del D.P.R. n. 285/1990.
3. I feretri per il trasporto da Comune a Comune o da e per l'estero devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 13 – Chiusura feretri

1. Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune viene chiuso a cura dell'impresa incaricata di svolgere l'attività funebre, che si assume la responsabilità della regolarità del feretro e della identificazione della salma.
2. Il rappresentante dell'impresa redige il verbale di chiusura in duplice copia, il cui originale è consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero insieme all'autorizzazione alla sepoltura.
3. Nell'ipotesi di trasporto della salma al cimitero di altro Comune, è redatto un secondo originale da allegare alla documentazione per il trasporto; tale verbale è sottoscritto dal rappresentante dell'impresa e dal trasportatore.
4. Per i casi di decesso in cui si ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari, il verbale è redatto a cura di personale di vigilanza incaricato dall'A.S.L. del territorio di competenza che lo sottoscrive unitamente al responsabile dell'impresa funebre e all'incaricato del trasporto.

Articolo 14 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di tipo comune per le



inumazioni in campo comune di cui all'articolo 27.

Articolo 15 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante in modo indelebile l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina riporta le indicazioni disponibili tra quelle di cui al comma 1 ed eventualmente altri dati accertati.

CAPO V SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 – Attività funebre

1. Per "attività funebre" s'intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui alla vigente normativa;
 - b. fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria e attività di onoranza funebre, se richieste.
2. Il Comune rinuncia all'assunzione con diritto di privativa del servizio di trasporto funebre e pertanto l'intera attività di cui al comma 1 è liberalizzata e in regime di libera concorrenza, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 27.
3. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del Libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo le leggi vigenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.G.R. – Regione Piemonte - 8 agosto 2012, n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".
4. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
5. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
6. Il Comune provvede a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale, oltre a quella prevista dall'articolo 27, secondo le forme di gestione previste dalla legge.



Articolo 17 – Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro, salvaguardando la possibilità di espressione del cordoglio; essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 16, comprendono il trasporto e le attività di onoranza funebre, se richieste.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre comporta le seguenti attività:
 - a. assistenza alla composizione della salma;
 - b. fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c. prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d. trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - e. noleggio celle di refrigerazione e accessori di base ove necessario (catafalco, tavolino portafirme, ecc.).
3. Nello svolgimento dell'attività funebre l'impresa assume la rappresentanza degli aventi titolo e fornisce assistenza fino alla sepoltura, se richiesta.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare, a richiesta, le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a. arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b. vestizione e toilette funebre;
 - c. fornitura composizioni floreali;
 - d. comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e. altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
7. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia possono stipulare accordi sulla tipologia dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.
8. Il dirigente competente può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Locale.

Articolo 18 – Autofunebri

1. Si osservano le disposizioni degli articoli 20 e 21 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle contenute nell'articolo 8 del D.P.G.R. del Piemonte 8 agosto 2012, n. 7/R.

Articolo 19 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a. l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b. l'avente titolo ha diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale fino al seppellimento della



- salma;
 - c. rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d. rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e. correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f. buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g. osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h. comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i. costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Articolo 20 – Trasporti funebri

1. Si osservano le disposizioni del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle contenute nell'articolo 8 della L.R. del Piemonte n. 15/2011.
2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, il quale rilascia la relativa autorizzazione.

Articolo 21 – Modalità di esecuzione dei trasporti

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto coadiuvati dal personale di cui al comma 1.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dall'abitazione del defunto possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. In assenza di determinazione da parte di chi dispone il funerale, si procede comunque al trasporto diretto della salma alla sepoltura.
5. È consentito lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria; qualora per il concorso alle esequie si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
6. La disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri può essere assicurata dal corpo di Polizia Locale.



7. Nel caso di salme provenienti da altri Comuni, ovvero da ospedali, istituti, ecc., il dirigente competente può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione del defunto o dalla chiesa o dal luogo di speciali onoranze.
8. Il trasporto in autofunebre prosegue fino al luogo della sepoltura, se l'ampiezza dei viali interni al cimitero lo consente, in caso contrario fin dove il mezzo può giungere.
9. Le attività di sepoltura vengono garantite esclusivamente dal personale addetto al cimitero; in nessun caso può essere richiesto l'ausilio del personale dipendente dalle imprese funebri individuate dalle famiglie.
10. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, per la parte compresa in Beinasco si effettuano secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

Articolo 22 – Disciplina del trasporto funebre

1. Il dirigente competente disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi, da effettuarsi nei giorni feriali; l'attività funebre non potrà comunque essere interrotta per due giorni consecutivi;
 - b. orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c. definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - d. impiego di mezzi speciali;
 - e. viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - f. termini ordinari per la veglia funebre di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - g. modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. Il dirigente competente, a fronte di esigenze straordinarie, può disporre deroghe alle modalità e ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.
3. È facoltà del dirigente competente, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre, con provvedimento motivato, l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
4. L'orario di ogni singolo funerale è fissato dall'ufficio di Stato Civile, osservate le prescrizioni regolamentari e dopo che siano state pagati i diritti sul trasporto funebre e le tariffe per i servizi cimiteriali stabiliti dai competenti organi.

Articolo 23 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di salme o di resti mortali, di ossa umane, ovvero di ceneri è subordinato all'autorizzazione del dirigente competente in conformità al Capo IV del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le salme, i resti e le ceneri da trasportarsi in altro Comune sono affidate all'incaricato del servizio di trasporto che deve essere munito dei seguenti documenti:
 - a. autorizzazione al trasporto;



- b. autorizzazione al seppellimento ovvero alla cremazione;
 - c. verbale di chiusura del feretro.
4. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente ai cimiteri comunali ove saranno accolte, previa consegna ai custodi dei cimiteri dei documenti elencati al comma 3 e previo accertamento della regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo le prescrizioni indicate nel presente regolamento.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico decreto, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 24 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti fuori dallo Stato di salme, come anche la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dalle norme della convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379.
2. Per il trasporto all'estero di ceneri e di resti mortali si rimanda a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Articolo 25 – Trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, le autorità sanitarie prescrivono le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme portatrici di radioattività, le medesime dispongono, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Articolo 26 – Diritti fissi sul trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto di salme in altri Comuni, o da altri Comuni ai cimiteri comunali, è subordinata al pagamento di un diritto fisso.
2. L'autorizzazione al trasporto di salme sul territorio comunale per l'espletamento della sola funzione funebre, senza ingresso al cimitero, è subordinata al pagamento di un diritto fisso.
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2, il cui importo è stabilito e periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, sono istituiti quale controprestazione per le pratiche amministrative espletate dall'ente e per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo che il comune è chiamato a svolgere sulle modalità di gestione del servizio.
4. Sono esenti dal pagamento del diritto di cui al comma 1:
- a. i trasporti di cadaveri dal territorio comunale al deposito di osservazione o all'obitorio e viceversa, nel caso in cui questi siano situati nel territorio di altro Comune;
 - b. i trasporti di salme fuori dal territorio comunale al solo scopo di essere sottoposte al procedimento della cremazione, destinate poi alla tumulazione nei cimiteri comunali.



5. Sono inoltre esenti dal pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2:
 - a. i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
 - b. i trasporti a carico del Comune di cui all'articolo 27.

Articolo 27 – Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi:
 - a. il trasporto del cadavere di persone decedute nel territorio comunale per le quali non sia giunta alcuna richiesta di funerali al servizio cimiteriale presso l'ufficio di Stato Civile, nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti;
 - b. il trasporto del cadavere di persone appartenenti a famiglie indigenti che, in relazione ad apposita attestazione rilasciata dal servizio di assistenza sociale, non risultino in grado di sostenere le spese del funerale;
 - c. il prelievo e il trasporto alla camera mortuaria o ad altro luogo secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità, del cadavere di persone decedute a seguito di accidente (suicidio, incidente stradale, omicidio, ecc.).
2. Il servizio comunale di cui al comma 1, lettere a. e b., è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione e comprende il trasporto e la fornitura di feretro di tipo comune.



TITOLO II CIMITERI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Articolo 28 – Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri spettano al dirigente competente, che la esercita anche attraverso le competenti strutture comunali.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del D.L.gs. n. 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.

Articolo 29 – Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di coloro che sono indicati nei Capi IV, V e VII del presente Titolo e del Capo I del Titolo III del presente regolamento.
2. Nessuna salma, resti o ceneri, può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 30 – Reparti speciali nei cimiteri

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, ammesso dallo Stato.

CAPO II POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 31 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco e affisso all'ingresso.
2. La chiusura viene preavvertita mediante segnale acustico dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario; non è concesso l'accesso al cimitero nei



quindici minuti precedenti la chiusura del medesimo.

Articolo 32 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. a persone che tengono un comportamento non confacente al carattere del luogo;
 - b. a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua;
 - c. ai minori di anni 12 se non accompagnati da adulti;
 - d. a coloro che sono accompagnati da animali; tale divieto non si applica ai cani al servizio delle persone non vedenti.
2. L'ingresso con veicoli non a motore è consentito a condizione che non siano pregiudicate le condizioni di sicurezza dei visitatori e degli operatori. L'ingresso a motocicli, vetture o altri veicoli a motore è consentito esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 33 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con il luogo sacro e in particolare:
 - a. fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;
 - b. entrare con motocicli, vetture o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - d. asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza a esse, fiori, piantine, ornamenti e altri oggetti altrui;
 - e. gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - f. portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g. arrecare guasti o sfregi ai muri, alle cancellate, alle lapidi, ai monumenti o a ogni altra cosa esistente nei cimiteri;
 - h. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti;
 - i. collocare ghiaia o altri materiali sulle superfici erbose o sui passaggi;
 - j. disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in specie fare loro offerta di servizi, oggetti e volantini di qualsiasi genere;
 - k. effettuare riprese foto e video di sepolture altrui, senza il consenso del titolare;
1. eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- m. dare mance agli addetti al cimitero;
- n. assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
- o. svolgere qualsiasi attività commerciale;
- p. turbare il libero svolgimento dei cortei o dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso.



2. I divieti di cui al comma 1, per quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente i cimiteri, salvo specifiche autorizzazioni.

Articolo 34 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri, durante l'orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al dirigente competente.

Articolo 35 – Rimozione di fiori e piante ornamentali collocati sulle sepolture

1. La corretta tenuta in stato di decoro di piante e fiori collocati sulle sepolture è a cura degli eredi dei defunti o di altri aventi causa. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, o tali da ostacolare il passaggio tra le sepolture, il personale incaricato della manutenzione dei cimiteri è autorizzato a rimuoverli, senza alcun obbligo di comunicazione agli eredi dei defunti o di altri aventi causa.

Articolo 36 – Rimozione di materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o da pregiudicare l'incolumità pubblica. I provvedimenti d'ufficio sono adottati previa diffida diretta ai concessionari a provvedere al ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro entro i trenta giorni successivi. Qualora, tuttavia, siano evidenziate situazioni di pericolo imminente per l'incolumità pubblica, il personale addetto ai cimiteri può intervenire anche senza preavviso ai concessionari, dandone comunicazione contestuale alla direzione dei servizi cimiteriali.
2. La direzione dei servizi cimiteriali può disporre altresì il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, corone, vasi, piante o altro che si estendano fuori delle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi ovvero risultino pericolose per la presenza di spine, punte o spigoli taglienti.

CAPO III PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 37 – Competenze

1. Il personale addetto al cimitero e ai servizi funebri dipende dalle società individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.



I responsabili di tali società rispondono dei servizi svolti al Sindaco e al dirigente dell'area ove sono collocati gli uffici di Stato Civile e dei servizi cimiteriali del Comune. Spetta all'autorità sanitaria la vigilanza su quanto di sua competenza e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

2. I lavori di carattere edilizio sono attribuiti alla vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 38 – Obblighi del personale addetto al cimitero

1. Per personale addetto ai cimiteri e ai servizi funebri si intende il personale che svolge le funzioni di necroforo, di custodia e di manutenzione delle aree cimiteriali.
2. Il personale necroforo, coadiuvato nelle attività di non esclusiva competenza dagli altri addetti cimiteriali, ha l'obbligo di:
 - a. curare l'ammissione delle salme al cimitero mediante verifica delle prescritte autorizzazioni;
 - b. verificare le caratteristiche del feretro in funzione della sepoltura prescelta;
 - c. curare la scrupolosa tenuta dei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d. scavare le fosse per inumazioni ed esumazioni;
 - e. eseguire le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che vengono autorizzate dall'ufficiale di Stato Civile, osservando le norme vigenti e segnalando le irregolarità agli organi competenti;
 - f. raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati per i quali non sia stata richiesta altra destinazione e previa autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile;
 - g. accertare che l'esecuzione di lavori nel cimitero, la posa di coprifossa, lapidi, segni funerari o di quanto altro previsto dal presente regolamento sia conforme a quanto indicato nel regolamento medesimo e sia, nei casi previsti, debitamente autorizzato, segnalando ogni difformità ai propri responsabili di riferimento;
 - h. tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura dei cimiteri ai sensi dell'articolo 32;
 - i. esercitare la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero;
 - j. eseguire le operazioni di pulizia interna del cimitero e riferire tempestivamente ogni esigenza e ogni inconveniente del servizio ai propri responsabili di riferimento, per l'adozione degli accorgimenti necessari a non pregiudicare un corretto espletamento del servizio;
 - k. trasportare le salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o ad altra sepoltura e ivi deporle;
 - l. tenere l'inventario degli attrezzi e dei materiali depositati nei magazzini dei cimiteri;
 - m. curare la formazione e la manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante e siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione delle opere e dei servizi non affidati alle apposite imprese;
 - n. curare scrupolosamente la pulizia, il diserbamento e la tenuta in stato



- decoroso dei campi di inumazione, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, delle aree libere e della zona esterna al cimitero e pertinente ad esso;
- o. ricostituire il tumulo sulle sepolture in campo comune, se sprofondate al di sotto del livello del campo;
 - p. curare la tenuta in buono stato di efficienza delle attrezzature in dotazione, che devono essere riposte, quando non vengono adoperate, nei magazzini o depositi, da chiudersi a chiave. Tutte le chiavi dei locali di servizio siti entro il cimitero devono essere depositate in apposita bacheca ubicata nell'ufficio del servizio di custodia;
 - q. curare la pulizia e lo stato decoroso dei vani e dei locali siti entro il cimitero e destinati a uffici, magazzini, deposito materiali, nonché dei servizi igienici destinati all'uso del personale e dei visitatori;
 - r. curare in generale l'ordine, la pulizia e la manutenzione del cimitero e dei suoi manufatti (escluse le sepolture di famiglia) e svolgere tutti i servizi inerenti al funzionamento e al buon decoro del cimitero stesso;
 - s. attenersi a tutte le prescrizioni impartite dal dirigente competente, dal responsabile degli uffici di Stato Civile e dei servizi cimiteriali o dal coordinatore sanitario.
3. Al personale addetto ai cimiteri spetta il compito di chiudere i loculi, le cripte e le cellette ossario e cinerarie, mediante muratura e collocazione delle lapidi, immediatamente dopo la sepoltura.
4. I lavori di cui al comma 3 devono essere eseguiti solo dopo corresponsione al Comune delle tariffe per i servizi cimiteriali, stabilite nel tariffario in vigore.
5. Al personale addetto ai cimiteri compete altresì, qualora autorizzato dall'ufficio di Stato Civile, il compito di murare i loculi nelle tombe private, immediatamente dopo la sepoltura di salme, nonché il compito di aprire e chiudere le tombe per controlli richiesti dai concessionari.

Articolo 39 – Doveri generali del personale addetto al cimitero

1. Nell'assolvimento delle proprie funzioni il personale addetto ai cimiteri e ai servizi funebri deve attenersi scrupolosamente alle norme del presente regolamento, del regolamento nazionale di polizia mortuaria e di ogni altra norma regolante la materia.
2. Tale personale, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicati negli articoli precedenti, deve:
- a. tenere sempre un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui svolge il proprio lavoro;
 - b. mantenere un comportamento dignitoso e corretto nei confronti del pubblico;
 - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, avendo cura d'informare su quanto contenuto nel presente regolamento;
 - d. mantenere un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo, vestendo in servizio la divisa e tenendola in condizioni decorose;
 - e. attenersi scrupolosamente alle norme previste in materia di igiene e sanità del lavoro e di tutela della sicurezza sul lavoro;
 - f. non assentarsi dal posto di lavoro per motivi diversi da quelli di servizio,



- se non dopo aver ottenuto regolare permesso;
- g. far rispettare il presente regolamento a chiunque abbia accesso ai cimiteri.
3. Allo stesso personale addetto ai cimiteri è fatto rigoroso divieto:
- a. di eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, anche a titolo gratuito, sia nell'ambito dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. di accettare mance o qualsivoglia altro emolumento, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. di asportare oggetti o materiali di specie;
 - e. di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri, sia al di fuori di essi e in qualsivoglia momento;
 - f. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e divieti di cui al presente articolo e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

CAPO IV INUMAZIONI

Articolo 40 – Definizioni

1. Si definiscono inumazioni le sepolture nella terra. Il tempo ordinario di inumazione è di anni dieci; esso può essere protratto quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta.
2. L'ubicazione e le modalità di predisposizione e di utilizzazione delle fosse sono regolate dagli articoli dal 68 al 73 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 41 – Ammissione nel cimitero per inumazione

1. L'inumazione in campo comune, in fosse decennali, è concessa alle salme di persone:
 - a. nate nel Comune;
 - b. residenti nel Comune;
 - c. morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - d. coniuge o persona unita civilmente, ovvero parenti in primo grado, di residenti nel Comune o ivi sepolti;
 - e. residenti in altro Comune a seguito di ricovero presso istituti di lungo degenza o case di riposo, ovvero ospitati, per comprovati motivi di salute, presso parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale, che abbiano avuto la residenza nel comune di Beinasco all'atto del ricovero o dell'ospitalità. In tal caso è consentita l'inumazione purché il defunto all'atto del decesso risulti regolarmente



- iscritto nella convivenza o famiglia anagrafica del parente di primo grado o secondo grado in linea collaterale;
- f. nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche e parti di cadavere rinvenute;
 - g. resti mortali delle persone elencate nel presente comma derivanti da estumulazione.
2. In difetto dei requisiti di cui al comma 1, il Sindaco può disporre l'inumazione nei cimiteri cittadini per comprovati motivi di carattere umanitario o nel caso la richiesta sia riferita a persone che in vita hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Comune di Beinasco.
 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d., la tariffa prevista per l'inumazione è maggiorata del 80%.

Articolo 42 – Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa deve farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Il personale necroforo valuta la più adeguata soluzione operativa garantendo la maggiore sicurezza delle operazioni.
2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
4. Nel caso di salma proveniente dall'estero o da altro Comune, per le quali sussista l'obbligo della duplice cassa, si osservano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri comunali e sia d'obbligo la doppia cassa, gli operatori del settore devono provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile aventi le caratteristiche prescritte dalla vigente normativa. In caso di inadempienza il feretro non è accettato.

Articolo 43 – Caratteristiche della sepoltura nei campi comuni

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito dal Comune contrassegnato da un numero progressivo e costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Qualora non vi siano soggetti che provvedano alla collocazione, entro il termine di mesi sei, di arredi di cui ai commi 2 e 3, il Comune provvederà alla posa di una targa indicante il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
2. Sulle fosse dei campi comuni è consentita, a carico dei familiari dei defunti, la posa in opera di manufatti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. perimetro fossa (cordolo) in pietra, marmo o granito con misure di ingombro di cm. 160 di lunghezza, cm. 60 di larghezza e cm. 15 di altezza massima rispetto al piano di calpestio;
 - b. coprifossa costituito da lastra di pietra, marmo o granito, a integrale o parziale copertura del perimetro, con misure massime di cm. 160 di



- lunghezza e cm. 60 di larghezza. Nel caso di copertura parziale, l'area non coperta dalla pietra può essere ricoperta da superficie vegetale ovvero da ghiaia; è altresì consentito il collocamento di piantine, di fiori o di sempreverdi, avendo cura che le stesse non superino l'altezza e il diametro di cm. 50 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 35.
- c. lapide, monumento o croce posizionata alla testa della sepoltura, di larghezza massima di cm. 60 e di altezza non superiore a cm. 80.
3. Sui manufatti di cui al comma 2 devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto; possono essere collocati altresì un portafoto, un portafiori ed eventuale epigrafe di materiale non facilmente deperibile.
 4. Con provvedimento dell'autorità comunale, per ciascun nuovo azzonamento possono essere definite le specifiche tecniche per il collocamento di coprifossa, lapidi, arredi o altri segni funerari.
 5. L'installazione dei materiali e degli accessori indicati dai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa; è inoltre a loro carico spostare e poi risistemare le lapidi e quanto altro esistente sulle tombe in occasione della ricostituzione dei tumuli di cui all'articolo 38, comma 2, lettera o).
 6. L'apposizione di coprifossa, lapidi, segni funerari o arredi non conformi a quanto indicato nei commi precedenti, non regolarizzati nel termine di sessanta giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario a eliminare l'irregolarità e con spese a suo carico.

CAPO V TUMULAZIONI

Articolo 44 – Definizioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario e urne cinerarie, in manufatti costruiti dal Comune o dai privati su aree avute in concessione. Il tempo ordinario di tumulazione è di anni trenta.
2. I loculi e le cellette sono concessi esclusivamente per la sepoltura delle salme, dei resti e delle ceneri delle persone individuate nell'atto concessorio e nell'articolo 49.
3. Per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione si osservano le prescrizioni di cui al Capo XV del D.P.R. n. 285/1990, alla circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993, n. 24, punto 13 e alle norme stabilite dal presente Regolamento.



Articolo 45 – Concessione di loculi o cellette ossario/cinerarie all'atto del decesso

1. I loculi e le cellette sono concesse, all'atto del decesso, per la tumulazione di salme o ceneri di persone:
 - a. nate in Beinasco;
 - b. residenti in Beinasco alla data del decesso;
 - c. morte nel territorio del comune di Beinasco;
 - d. residenti in altro Comune e aventi il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale, già tumulati o inumati nel cimitero di Beinasco. In tal caso, la tariffa del loculo o della celletta cineraria è maggiorata del 60%;
 - e. residenti in altro Comune, ma aventi il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale, in vita e residenti in Beinasco. In tal caso la tariffa del loculo o della celletta cineraria è maggiorata dell'80%;
 - f. residenti in altro Comune a seguito di ricovero presso istituto di lungo degenza o casa di riposo, ovvero ospitati, per comprovati motivi di salute, presso parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale. In tal caso è consentita la tumulazione purché il defunto all'atto del decesso risulti regolarmente iscritto nella convivenza o famiglia anagrafica del parente di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale e abbia avuto la residenza anagrafica nel comune di Beinasco all'atto del ricovero o dell'ospitalità. In tal caso la tariffa del loculo o della celletta cineraria è maggiorata del 40%.
2. In difetto dei requisiti di cui al comma 1, il Sindaco può disporre la tumulazione nei cimiteri cittadini per comprovati motivi di carattere umanitario o nel caso la richiesta sia riferita a persone che in vita hanno acquisito particolari benemerienze nei confronti del Comune di Beinasco.
3. In caso di decesso di persona il cui coniuge o la persona unita civilmente, ovvero convivente more uxorio, è già defunto e tumulato in uno dei cimiteri cittadini, qualora vi sia disponibilità, possono essere concessi, a richiesta, due loculi, in uno dei quali dovrà essere traslata la salma del coniuge o della persona unita civilmente, ovvero del convivente more uxorio, previa rinuncia alla precedente concessione.

Articolo 46 – Concessione di cellette ossario/cinerarie

1. Le cellette sono concesse per la tumulazione dei resti ossei o ceneri di persona deceduta ovvero già inumata o tumulata.

Articolo 47 – Concessione di loculi o cellette ossario/cinerarie da destinare a salme, resti ossei o ceneri provenienti da cimiteri di altri Comuni

1. Le salme, i resti ossei e le ceneri provenienti da altri cimiteri possono essere tumulati nei cimiteri di Beinasco nei casi in cui riguardino persone:
 - a. nate in Beinasco;
 - b. residenti in Beinasco all'atto del decesso;
 - c. non residenti all'atto del decesso e aventi il coniuge o la persona unita



- civilmente, ovvero parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale, tumulati o inumati nel cimitero di Beinasco;
- d. non residenti all'atto del decesso e aventi il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale, in vita e residenti in Beinasco da almeno 3 anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c. e d., la tariffa del manufatto occorrente è maggiorata dell'80%.

Articolo 48 – Concessione di loculi o cellette ossario/cinerarie a persone in vita

1. La concessione di loculi o cellette è consentita per la futura tumulazione a persona vivente che ne faccia domanda - sempre che sussista adeguata disponibilità di manufatti tale da non compromettere le sepolture - e abbia compiuto 75 anni di età.
2. La tariffa per la concessione del loculo o della celletta a persona in vita, residente nel Comune, è maggiorata del 50%.
3. La tariffa per la concessione del loculo o della celletta a persona in vita non residente nel Comune, è maggiorata del 60% in aggiunta alle maggiorazioni già previste all'articolo 45, comma 1, lettere d., e. ed f.

Articolo 49 – Modalità di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti o aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. Per ottenere la concessione l'interessato deve presentare domanda al dirigente del settore competente per materia con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma, dei resti o delle ceneri da tumularsi o della persona in vita avente diritto.
3. La concessione è subordinata al preventivo pagamento delle tariffe determinate per le concessioni cimiteriali, approvate dai competenti organi.
4. Le spese per la concessione sono a carico del concessionario.
5. Qualora la concessione sia riferita a loculo già in precedenza concesso e la salma in esso tumulata sia stata sottoposta a estumulazione, la tariffa relativa alla nuova concessione è diminuita del 20% rispetto alle tariffe di concessione in vigore.
6. Quando venga accertata dal dirigente competente l'insufficienza dei manufatti, è sospesa l'applicabilità degli articoli 45, comma 1, lettere d., e. ed f, 47, comma 1, lettere c. e d. e 48.

Articolo 50 – Tumulazione a completa capienza del sepolcro

1. Oltre alla salma della persona individuata nell'atto concessorio, nel medesimo loculo è consentita la collocazione di più cassette ossario o urne cinerarie fino alla capienza dello stesso, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge o con la persona unita civilmente, con i parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale, o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, giusta disposizione



testamentaria del “de cuius” regolarmente espressa, o previo consenso scritto espresso dagli eredi o da altri aventi causa di cui all’articolo 7, comma 2. I resti o le ceneri di ciascuna salma devono essere collocati in apposita cassetta.

2. È, altresì, consentita, fino alla capienza della celletta ossario o celletta cineraria, la collocazione di più cassette o urne cinerarie con i medesimi criteri di cui al comma 1.
3. È a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa in vigore relativa all’ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nei loculi o cellette di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso di concessioni perpetue o di durata cinquantennale, sessantennale o oltre, l’apertura del sepolcro per la collocazione di cassette ossario o urne cinerarie, determina la novazione della concessione in essere e la conseguente revisione della durata originariamente prevista, che sarà rideterminata, in analogia alle nuove concessioni, in anni trenta.

Articolo 51 – Collocazione di epigrafi e arredi funebri sui loculi e sulle cellette

1. Sulla lapide di chiusura del loculo o della celletta devono essere apposti, in materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed eventuale breve epigrafe. È, altresì, consentita la collocazione di un vaso portafiori, di una cornice portafotografie e di una lampada votiva.
2. Gli arredi e l’iscrizione di epigrafi devono rispettare le tipologie indicate dal competente ufficio comunale per ciascun blocco di loculi o cellette.
3. L’apposizione di epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di trenta giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare l’irregolarità, con costi a suo carico.
4. L’installazione degli arredi e delle scritte di cui ai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente agli eredi del defunto o aventi causa.

Articolo 52 – Manutenzione

1. La manutenzione dei loculi e delle cellette, nonché dei manufatti di cui al Titolo III, Capo I, spetta ai concessionari o ai loro aventi causa. La manutenzione comprende ogni intervento, ordinario o straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine determinato, non superiore a giorni trenta, in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all’incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente il termine fissato e qualora dalla mancanza di manutenzione derivi pericolo per l’incolumità pubblica o la sepoltura assuma aspetti indecorosi, il Comune provvede all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone i costi sostenuti al concessionario. In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione o qualora la rifusione delle



spese di manutenzione sostenute dal Comune risulti infruttuosa, è pronunciata decadenza dalla concessione.

Articolo 53 – Retrocessione di loculi e cellette - Rimborsi

1. Qualora il concessionario del loculo o della celletta trasferisca la salma ivi collocata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma ha diritto, previa presentazione di richiesta entro dodici mesi dall'estumulazione, al seguente trattamento:
 - a. se il trasferimento avviene entro il decimo anno dalla concessione, sono rimborsati al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, i due terzi del prezzo del loculo o della celletta pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;
 - b. se il trasferimento avviene dopo il decimo ed entro il ventesimo anno dalla concessione, sarà rimborsato al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, la metà del prezzo del loculo o della celletta pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;
2. Nel caso di restituzione al Comune di loculi concessi a viventi per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il Comune provvede alla sostituzione della lapide sui loculi o cellette ritornati nella propria piena disponibilità, a seguito di retrocessione o decadenza.

Articolo 54 – Retrocessione di loculi aventi concessione sessantennale od oltre

1. Il concessionario del loculo avente concessione cinquantennale, sessantennale o oltre che acconsente, a seguito di richiesta dell'ufficio di Stato Civile e prima dello scadere della concessione, alla estumulazione e al trasferimento dei resti mortali in celletta ossario, ha diritto:
 - a. alla concessione della celletta ossario a titolo gratuito;
 - b. al rimborso del prezzo del loculo pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;
 - c. all'effettuazione gratuita delle operazioni di estumulazione e di tumulazione dei resti nella celletta.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 55 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono garantite durante tutto l'anno, ad eccezione del periodo dal 15 giugno al 15 settembre incluso: sono regolate dal dirigente competente e si eseguono secondo le modalità prescritte del Capo XVII e dall'articolo 90, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le fosse liberate dai resti si utilizzano per nuove inumazioni.



4. Alle esumazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali. Responsabile della corretta esecuzione delle operazioni e dell'osservanza delle norme in materia è il legale rappresentante (o suo delegato) della società che ha in carico la gestione del cimitero.
5. È, altresì, compito del personale addetto ai servizi cimiteriali di stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
6. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine devono essere avviati all'ossario comune del cimitero, ovvero, previa domanda degli aventi diritto, possono essere raccolti in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, cripte o tombe in concessione. I resti mortali possono altresì essere cremati.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, i resti mortali possono:
 - a. essere trasferiti in fossa dell'apposito campo indecomposti, in contenitori di materiale biodegradabile, ovvero, in assenza del suddetto campo, permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b. essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
8. Sull'esterno dei contenitori di cui al comma 7, lettere b. e c., deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
9. È consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
10. La durata della nuova inumazione prevista dal comma 7 viene stabilita in:
 - a. cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - a. due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
11. Nel caso in cui, successivamente a nuova esumazione, non sia ancora completato il processo di mineralizzazione, i resti mortali dovranno essere avviati alla cremazione, previo consenso degli aventi diritto e con oneri a carico degli stessi. Qualora la famiglia non provveda alla cremazione, la nuova inumazione sarà soggetta al pagamento della tariffa per l'inumazione maggiorata del 50%, oltre al costo della tariffa già prevista per l'esumazione.

Articolo 56 – Avvisi di scadenza

1. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è dato avviso agli interessati mediante:
 - a. la collocazione di appositi avvisi nei campi interessati all'esumazione, almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni, ovvero affissione sulla sepoltura stessa, in luogo ben visibile, di apposito cartellino-avviso;
 - b. pubblicazione di avviso all'albo pretorio del Comune di Beinasco e sul sito istituzionale dell'ente, almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni.
2. Agli interessati che abbiano comunicato il proprio indirizzo all'ufficio dello



Stato Civile entro la data stabilita sugli avvisi è data notizia della data in cui verrà effettuata l'esumazione o l'estumulazione. Qualora l'indirizzo non venga comunicato nei termini previsti e non risulti altrimenti dagli atti dello Stato Civile, è collocato altro apposito avviso sulla sepoltura entro i trenta giorni precedenti la data dell'esumazione o dell'estumulazione. Se dopo tale termine non è presentata istanza per la destinazione dei resti, questi ultimi sono deposti nell'ossario comune.

3. Le imprese di pompe funebri possono, in base a incarico ricevuto dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per le esumazioni o le estumulazioni ordinarie e la successiva tumulazione dei resti.

Articolo 57 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del dirigente competente, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si effettuano secondo le modalità di cui agli articoli 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e negli altri casi di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Alle esumazioni straordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali. Responsabile della corretta esecuzione delle operazioni e dell'osservanza delle norme in materia è il legale rappresentante (o suo delegato) della società che ha in carico la gestione del cimitero.

Articolo 58 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:
 - a. a richiesta dei familiari interessati qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Il Dirigente competente può autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad altra sede, purché venga constatata la perfetta tenuta del feretro.
5. La verifica del feretro, basata su elementari rilievi visivi, verrà eseguita dall'addetto ai servizi cimiteriali. Qualora il feretro risulti in condizioni di non perfetta tenuta, il trasferimento in altra sede può avvenire previa idonea sistemazione del feretro stesso.
6. Le operazioni di estumulazione vengono eseguite secondo la programmazione dell'ufficio di Stato Civile.
7. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine devono essere avviati all'ossario comune del cimitero, ovvero, previa



- domanda degli aventi diritto, possono essere raccolti in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, cripte o tombe in concessione. I resti mortali possono altresì essere cremati.
8. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
- a. essere nuovamente tumulati, nella stessa o in altra sepoltura, previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro, quando le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio". Il riutilizzo del medesimo tumulo comporterà, previo pagamento secondo vigente tariffario e tenuto conto delle previste riduzioni, la novazione della concessione in essere e la nuova durata non potrà essere superiore a complessivi anni trenta; in caso di utilizzo di nuova sepoltura la concessione avrà la durata ordinaria di anni trenta.
 - b. essere inumati, di norma nel campo indecomposti, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - c. essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.
9. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
10. Le estumulazioni straordinarie da loculi ovvero da cellette costituiscono rinuncia alla concessione e danno diritto al rimborso di cui all'articolo 53.

Articolo 59 – Estumulazioni d'ufficio per ripristino condizioni igienico-sanitarie

1. Il dirigente competente può ordinare, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, che vengano estumulate d'ufficio salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso. Nel caso di intervento d'ufficio i costi sono posti a carico del concessionario.

Articolo 60 – Esumazioni ed estumulazioni: tariffe

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa per i servizi cimiteriali in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione.
2. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie per cui viene disposta, dai familiari o aventi titolo, la successiva tumulazione dei resti in celletta ossario, in loculo, in cripta o tomba privata, sono soggette al pagamento della tariffa per i servizi cimiteriali in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione.
3. Per le esumazioni ordinarie per le quali non è stata presentata istanza per la destinazione dei resti (articolo 56, comma 2) si procede d'ufficio alla collocazione degli stessi nell'ossario comune, con costi a carico dell'Ente.



4. I costi delle estumulazioni ordinarie sono a carico dell'Ente esclusivamente nel caso in cui i familiari siano irreperibili o inesistenti.

Articolo 61 – Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti di valore e i ricordi personali che si rinvencono nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere elencati nel verbale di esumazione.
2. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati agli aventi diritto di cui all'articolo 7 e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti dello Stato Civile.
3. In mancanza di richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni sono consegnati al Comando della Polizia Locale, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, possono essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 62 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all'apposita discarica di rifiuti.
2. Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni avviene secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.



CAPO VII CREMAZIONE

Articolo 63 – Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente capo disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:
 - a. il D.P.R. n. 285/1990;
 - b. la legge n. 130/2001;
 - c. il D.P.R. n. 254/2003;
 - d. la legge regionale del Piemonte n. 20/2007;
 - e. le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998.

Articolo 64 – Esercizio della cremazione

1. Il servizio della cremazione è incombenza che potrà essere esercitato:
 - a. tramite concessione a terzi;
 - b. dagli enti gestori dei templi crematori di Torino o di altri luoghi.
2. L'eventuale concessione sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità relative.
3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
4. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
5. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 254/2003.
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di allestire un cinerario comune entro il cimitero nei modi e nei tempi previsti dal vigente Piano Regolatore, per la raccolta e la conservazione, in perpetuo e collettiva, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Articolo 65 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.



2. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o dalla persona unita civilmente e in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, vale la volontà manifestata dalla maggioranza assoluta di essi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero da processo verbale da rendere davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere certificata dal rappresentante legale dell'associazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta è rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria e reca specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

Articolo 66 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. Si definisce resto mortale:
 - a. il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere;
 - b. ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
3. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
4. Per la cremazione dei resti mortali:
 - a. l'autorizzazione viene concessa dal Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - b. non occorre la documentazione di cui commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990.



Articolo 67 – Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinate alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Articolo 68 – Oneri a carico dei richiedenti la cremazione

1. Le tariffe massime relative al servizio di cremazione, stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002 e rivalutate annualmente, sono a carico dei privati richiedenti.
2. Sono altresì a carico dei privati richiedenti la fornitura del feretro, l'acquisto delle urne cinerarie, nonché il trasporto sia verso l'impianto di cremazione, sia dall'impianto verso la sepoltura.

Articolo 69 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri nelle apposite urne cinerarie, in forma indivisa, nel caso non vengano destinate a cimiteri di altri Comuni, è ammessa sia in cellette, sia in sepolture private, sia nel cinerario, sia in loculo in cui è presente il feretro, secondo quanto previsto all'articolo 50.
2. Le urne cinerarie collocate in cellette per le quali è scaduto il periodo di concessione sono collocate presso il cinerario comune del cimitero.
3. Le urne contenenti le ceneri possono altresì essere consegnate all'affidatario o disperse, con le modalità di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76.
4. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Beinasco. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

Articolo 70 – Affidamento dell'urna cineraria: soggetto affidatario dell'urna

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma 2 e del comma 3, lettera a., o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3, lettere b. e c..
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a. per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di



- scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente detta scelta, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c. per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
- 4. Quando la volontà risulta dalla dichiarazione di cui al comma 3, punto a., vale anche contro il parere dei familiari.
 - 5. Quanto previsto al comma 2 e al comma 3, lettera a., non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
 - 6. Nei casi di cui al comma 3, lettere b. e c., la volontà deve risultare da atto sottoscritto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Beinasco nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel territorio comunale o ne siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
 - 7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
 - 8. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
 - 9. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 71 – Procedura per l'affidamento

- 1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare per iscritto:
 - a. i propri dati anagrafici e la residenza;
 - b. di assumersi la responsabilità della custodia dell'urna e di acconsentire agli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c. il luogo di conservazione e custodia dell'urna affidata e le modalità atte a garantire che venga evitata la profanazione;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui non intendesse più conservarla;
 - f. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o dalla pubblica sicurezza;
 - g. di assumersi l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso



- di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
 3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla.
 4. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia.

Articolo 72 - Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto, ove non visibili, devono essere riportati anche all'esterno del vano di conservazione dell'urna.
2. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che all'atto dell'autorizzazione si è assunta la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
3. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
4. L'ufficio di Stato Civile, dispone periodicamente i controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare, anche attraverso un sorteggio a campione dall'apposito registro dei soggetti affidatari. Le verifiche sono effettuate attraverso il corpo di Polizia Locale. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
5. L'affidamento dell'urna per la conservazione all'interno dell'abitazione è soggetta al pagamento della tariffa determinata dai competenti organi dall'amministrazione comunale.

Articolo 73 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata o tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a. per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad



- associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o dalla persona unita civilmente, ovvero, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c. per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto previsto ai commi 2 e 3, lettere a. e b., non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
 5. Nei casi di cui al comma 3, lettera b., la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.
 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a. l'esecutore testamentario;
 - b. il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile;
 - c. il rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d. il tutore di minore o interdetto;
 - e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a., b., c., d.), dal personale autorizzato dal Comune.
 7. Qualora, in assenza del coniuge o della persona unita civilmente, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.
 8. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Dirigente competente del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Articolo 74 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, in Beinasco, è consentita esclusivamente attraverso il conferimento nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990.
2. Nel territorio del Comune di Beinasco non è consentita, né in aree private all'aperto né in edifici o altri luoghi chiusi, la dispersione delle ceneri in natura.



Articolo 75 – Procedura per la dispersione

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a. l'impegno a eseguire personalmente la dispersione;
 - b. di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - c. di consentire al coniuge o alla persona unita civilmente o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati.
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.

Articolo 76 – Servizio di cremazione esercitato sul territorio comunale tramite concessione a terzi

1. Qualora il servizio della cremazione sia esercitato sul territorio comunale tramite concessione a terzi, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a. all'arrivo al cimitero le salme da cremare devono essere traslate negli appositi locali e consegnate all'incaricato dell'operazione. In quel momento chi dispone il funerale deve, sotto la propria responsabilità, fare attestazione che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione;
 - b. salvo diverse disposizioni la cremazione della salma deve essere effettuata entro 48 ore dal momento della consegna; in difetto la salma dovrà essere riconsegnata ai servizi cimiteriali per la conseguente inumazione;
 - c. prima dell'inizio delle operazioni di cremazione dovrà essere controllata l'esistenza dei documenti prescritti. Al termine delle operazioni dovrà essere firmato il relativo verbale;
 - d. l'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione;
 - e. in caso di affidamento dell'urna per la custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno e infrangibile fornito da chi effettua la cremazione; detto contenitore deve essere posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto e un sigillo anti-effrazione di alta durabilità;
 - f. presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro



contenente le generalità delle salme e dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione. Il concessionario dell'impianto di cremazione è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati;

- g. nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. n. 285/1990 devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto.

Articolo 77 – Senso comunitario della morte

1. Così come previsto dall'articolo 7 della Legge Regionale del Piemonte n. 20/2007, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, tenuto conto della volontà espressa dal defunto o su richiesta scritta dei familiari, è concessa la possibilità di collocare, in apposita area individuata nei cimiteri comunali, una targa individuale a ricordo del defunto, di dimensioni prestabilite dall'amministrazione comunale, su cui possono essere riportati esclusivamente cognome, nome, data di nascita e data di morte.
2. La permanenza della targa avrà la durata di anni 15. La concessione dello spazio avviene a titolo gratuito mentre le spese per la realizzazione e posa saranno a carico del richiedente.

CAPO VIII COSTRUZIONI DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI

Articolo 78 – Rinvio

1. Si osservano le disposizioni del Capo X del D.P.R. n. 285/1990.



TITOLO III CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA

Articolo 79 – Sepolture private nei cimiteri

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o associazioni, enti e comunità, di sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.
2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese del concessionario, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. La concessione di aree di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di novantanove anni, salvo rinnovo.
4. Alle sepolture private di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
5. La concessione può essere fatta soltanto a favore di:
 - a. persona nata nel Comune;
 - b. persona residente nel Comune, associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Beinasco la loro sede legale;
 - c. persona residente in altro Comune e avente il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale già tumulato o inumato nel cimitero di Beinasco; in tal caso la tariffa della concessione è maggiorata del 10%.
 - d. persona residente in altro Comune, ma avente il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale in vita e residente in Beinasco; in tal caso la tariffa della concessione è maggiorata del 10%.
6. Non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
7. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia, fissando nel contratto le rispettive quote.
8. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione.

Articolo 80 – Regime della concessione

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto o patto contrario è nullo di diritto.
2. Il concessionario e i suoi eredi o aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia e igiene del cimitero, nonché delle disposizioni particolari



risultanti dal contratto di concessione.

3. Se i titolari della concessione sono più di uno, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale e qualsiasi diritto deve essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari.
4. La concessione di aree a uso sepolture per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Per le modalità di concessione si applica l'articolo 49.

Articolo 81 – Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

1. Il diritto d'uso della sepoltura in tomba di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o dalla persona unita civilmente e dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado.
3. Per i soggetti individuati al comma 2 il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. I parenti collaterali e gli affini dei concessionari, fino al quarto grado, possono altresì essere sepolti nella tomba di famiglia previa autorizzazione dei titolari della concessione o dei loro eredi con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'ufficio di Stato Civile, che, qualora ricorrano gli anzidetti requisiti, rilascerà il nulla osta.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari stessi.
6. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza o di convivenza va comprovata con apposita dichiarazione, secondo le modalità stabilite al comma 4.
7. Se il concessionario è un ente o una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all'ente o alla convivenza secondo quanto contemplato dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
8. Per i servizi cimiteriali relativi alla muratura dei loculi nelle tombe private, o all'apertura e chiusura delle tombe per controlli richiesti dai concessionari, deve essere corrisposta al Comune la specifica tariffa, stabilita nel tariffario in vigore.

Articolo 82 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi. In ogni caso, le sepolture private devono essere costruite entro 3 anni dalla sottoscrizione della concessione cimiteriale. Se entro il suddetto termine non è pervenuta al Comune la dichiarazione di fine lavori, l'area cimiteriale tornerà de jure nella piena disponibilità



comunale; in tal caso spetterà al concessionario il rimborso di un terzo della tariffa pagata al momento della concessione.

2. Su istanza degli interessati, per gravi e giustificati motivi, il dirigente competente può concedere una proroga del termine, non superiore a un anno.

Articolo 83 – Subentro nella titolarità della concessione

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando, ai fini di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'istanza di variazione deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto.
4. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto di sepoltura per sé e per i propri aventi causa. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
5. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
8. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se è a inumazione o 20 se è a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 84 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza di cui all'articolo 86, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque risulti libera da salme, resti o ceneri.
2. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso del 50% della tariffa pagata al momento della concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.



Articolo 85 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza di cui all'articolo 86, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri.
2. Qualora le opere siano state costruite da meno di cinque anni, il Comune ha facoltà di corrispondere una somma a titolo di indennizzo, per le spese sostenute e documentate da regolare fattura.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 86 – Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;
 - b. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c. quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - d. quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione ovvero nel presente regolamento.
2. Qualora sia verificato lo stato di abbandono della sepoltura, di cui al comma 1, lettera a., viene dato preavviso di decadenza della concessione mediante affissione di apposito avviso sulla sepoltura stessa e all'albo pretorio comunale, per la durata di un anno.
3. Quando siano verificate le condizioni di cui al comma 1, lettera b., viene dato preavviso di decadenza della concessione mediante affissione di apposito avviso sulla sepoltura stessa e all'albo pretorio comunale, per la durata di 30 giorni.
4. Trascorsi senza esito i termini di cui ai commi 2 e 3, è dichiarata la decadenza, che ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
5. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione passano, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 87 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza secondo le modalità di cui all'articolo 86, il dirigente del settore competente, se del caso, dispone la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
2. Successivamente l'Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla riassegnazione delle aree di cui all'articolo 86, al restauro delle opere ivi presenti, ovvero alla loro demolizione.



Articolo 88 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 89 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni e riparazioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature e arredi di proprietà del Comune.

Articolo 90 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'A.S.L., osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. L'altezza totale delle tombe monumentali non può essere maggiore di metri 4,20, misurati dal piano stradale del cimitero, comprese le parti sporgenti quali capitelli, frontoni, croci, ecc...
4. L'altezza delle cripte funerarie non può superare i 60 cm. dal piano stradale del cimitero per i corpi di muratura rivestiti e contenenti i loculi; non può essere superata l'altezza di metri 1,60 totali, comprese le parti decorative e di rivestimento esterne alla cripta stessa quali croci, lapidi, fiaccole in bronzo, ecc...
5. Gli scavi delle cripte non devono superare i metri 4,00 di profondità.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. I materiali di rivestimento esterno dovranno essere preferibilmente in pietra naturale dura o marmo, le caratteristiche dei materiali e degli elementi



decorativi esterni dovranno essere congruenti con quelli dei manufatti circostanti e di colore adeguato all'ambiente.

9. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 91 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresario a cui sono affidati i lavori.

Articolo 92 – Recinzione delle aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle apposite discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 93 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi del R.D. n. 1265/1934, dell'articolo 107 del D.P.R. n. 285/1990 e di qualsiasi altra norma di pertinenza.
2. Competenti a contestare le violazioni e a stilare l'apposito processo verbale d'accertamento della violazione sono gli agenti della Polizia Locale.

Articolo 94 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.